

N. R.G. 2016/2716



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **2716/2016** promosso da:

FALLIMENTO _____ con il patrocinio dell'avv. RICCIO ROBERTO (decreto ex art. 144 D.P.R. N. 115/2002 del G.D.)

RICORRENTE

contro

_____ (C.F. _____), _____ (C.F. _____) e _____ (C.F. _____) con il patrocinio dell'avv. COLOMBO ALBERTO ; RESISTENTI

Il Giudice dott. Dario Bernardi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del ,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. il FALLIMENTO _____ proponeva domanda di inefficacia ex art. 64 L.F. nei confronti dell'atto a ministero notaio Seripa Ciro Graziano di Misano Adriatico, Repertorio n. 8.061 / 5.122 del 24.04.2013, trascritto nei pubblici registri immobiliari di Rimini il 13.05.2013, Registro generale n. 6.816, Registro particolare n. 4.040, con cui il sig. _____ ha costituito un fondo patrimoniale conferendovi le seguenti unità immobiliari di cui era proprietario per l'intero, ed in particolare in Comune di Coriano (RN), località Ospedaletto, alla Via Marzabotto civico nove (n. 9), fabbricato unifamiliare, edificato su suolo della



complessiva superficie catastale di mq. 249 (tra area coperta dal fabbricato stesso e pertinenziale area scoperta ad esso circostante), di cui al C.T. di tale Comune al Foglio 5, Mappale 104, in confine con la Via Marzabotto, con ragioni Crescentini e con ragioni Balducci (o loro aventi causa), salvo altri, composto da un'abitazione e da un'autorimessa privata, il tutto censito nel C.F. del Comune di Coriano al Foglio 5, Mappale 104, Subalterni: • 2, Via Marzabotto, P.T.-1°, Cat. A/3, Cl. 2^, Consistenza Vani 6,5, R.C. Euro 419,62; • 3, Via Marzabotto, P.S.-1°, Cat. C/6, Cl. 2^, Consistenza Mq. 92, R.C. Euro 218,56 nominando beneficiari i propri genitori, coniugi _____ e _____, e riservandosi espressamente la proprietà per l'intero degli immobili.

personalmente, _____) e _____

resistevano alla domanda.

La domanda è fondata.

L'atto è indiscutibilmente atto a titolo gratuito.

Il presupposto temporale (biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento) sussiste, in applicazione del principio di cui all'art. 69-bis L.F.

Infatti, posto che in data 2.7.2014 veniva pubblicata la domanda di concordato della società _____

S.N.C. e che in data 21.5.2015 "consequiva" il fallimento della società stessa (dichiarato peraltro contestualmente alla conclusione in rito della procedura concordataria), nonché dei soci illimitatamente responsabili, tra cui proprio _____

sussiste piena consecuzione tra concordato e fallimento.

I resistenti sostengono che non potrebbe applicarsi l'art. 69-bis L.F. considerato come la domanda di concordato non riguardasse il _____ persona fisica, ma solo la società _____

S.N.C..

L'assunto è infondato, poiché il fallimento del socio illimitatamente responsabile è conseguenza diretta del fallimento della società.



La giurisprudenza, infatti, ha statuito che *“anche dopo la riforma della legge fallimentare, nel caso in cui, dopo l'ammissione di una società di persone al concordato preventivo, segua la dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 147 legge fall., il termine di cui all'art. 67 legge fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale posto in essere dal socio decorre dal decreto di ammissione della società alla prima procedura concorsuale, e non dalla data della sentenza di fallimento del socio, atteso che il carattere meramente consequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della società comporta che, ai fini della dichiarazione di fallimento, abbia rilevanza unicamente lo stato d'insolvenza della società, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato d'insolvenza personale del socio, dovendosi escludere un "vulnus" all'affidamento dei terzi, cui sono noti sin dalla data di apertura della prima procedura i soggetti potenzialmente sottoposti al fallimento in esito alla stessa”* (Cass. n. 2335/2012; conforme, recentemente, Cass. n. 7324/2016 che muovendo dal principio in questione, lo ha disatteso per la sola ipotesi di debiti personali del socio: *“In tema di revocatoria fallimentare, il principio della consecuzione processuale tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento non può essere applicato con riferimento ai creditori personali dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, in quanto l'efficacia del concordato preventivo della società nei confronti dei soci illimitatamente responsabili riguarda esclusivamente i debiti sociali. Ne consegue che, ai fini dell'opponibilità di eventuali ipoteche al fallimento o del computo degli interessi sui crediti vantati nei confronti dei singoli soci, non rileva la data di ammissione della società di persone al concordato preventivo, ma quella della successiva dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 147 l.fall., dei soci illimitatamente responsabili”*).

Contraria al diritto è l'affermazione della difesa dei resistenti per cui l'atto in questione sarebbe *“al più...potenzialmente lesivo dei creditori del singolo socio ma non certo della società”*.

Infatti, il socio illimitatamente responsabile è patrimonialmente aggredibile ad opera dei creditori sociali (si tratta del *proprium* delle figure delle società prive di



personalità giuridica) e i creditori sociali ammessi al passivo del fallimento della società sono automaticamente “ribaltati” (ossia sono ammessi) anche sulle masse dei fallimenti dei singoli soci (mentre non è vero il contrario).

Dunque, vi è piena applicabilità dell’art. 69-bis L.F. e l’atto rientra all’interno del biennio decorrente dalla data di apertura della prima procedura concorsuale.

Altra difesa dei resistenti è quella per cui l’atto impugnato sarebbe stato compiuto in adempimento di un dovere morale da parte di _____ in favore dei genitori “in ragione dei significativi impegni economici e patrimoniali assunti reiteratamente nel corso degli anni in favore del figlio” tra cui “l’assunzione di una garanzia fideiussoria da parte dei signori _____ e _____ in favore di _____ per Euro 300.000 nei confronti di un Istituto bancario”.

Tale affermazione è sotto una prospettiva errata e sotto un’altra indimostrata.

È errata perché l’assunzione (in realtà indimostrata, in quanto null’altro è stato prodotto ad eccezione della fideiussione; non si sa se il debito principale esista, che entità abbia e così via) di una garanzia fideiussoria avrebbe (o ha) importato la nascita di una situazione obbligatoria in senso stretto, ossia di tipo giuridicamente tutelabile e non già la nascita di una obbligazione naturale.

Ovviamente, il trasferimento di un diritto quale corrispettivo di un’obbligazione vera e propria esula dall’ambito applicativo dell’art. 64 L.F., limitato alle cessioni a titolo gratuito (eccezione, quest’ultima, che invero nemmeno i resistenti, hanno ritenuto di sollevare).

L’affermazione è inoltre indimostrata perché non si comprende (nel senso che non è stato spiegato né dimostrato) come con la costituzione del fondo patrimoniale in questione _____ possa avere adempiuto un’obbligazione morale.

Non si tratta, infatti, di una cessione di un diritto vera e propria.

Si tratta piuttosto di una “schermatura” giuridicamente opponibile, di una scissione tra proprietà e godimento, idonea a pregiudicare i creditori, mediante la frapposizione di un titolo opponibile e comportante il deprezzamento sul mercato del bene acquisito alla massa fallimentare.



D'altra parte, lo si ripete, mentre è chiarissima la funzione palese dell'operazione in questione (posta in essere poco più di un anno prima della proposizione della domanda di concordato e, quindi, con una crisi già conclamata) così come appena delineata, non è stato chiarito come la costituzione di tale titolo possa adempiere un dovere morale nei confronti dei genitori dei [redacted] (questi ultimi hanno una abitazione o il godimento dell'immobile per cui è causa ha la funzione di dar loro un alloggio ? se hanno già una abitazione, il bene costituente il fondo patrimoniale è stato messo a reddito ? etc.).

In ogni modo, in fatto, tale adempimento di un dovere morale – oltre che come detto non provato – deve positivamente escludersi sulla base delle circostanze del caso di specie quali (1) la prossimità temporale dell'atto alla presentazione della domanda di concordato, (2) l'utilizzo dello strumento assai peculiare – per non dire più teorico che pratico – della costituzione del fondo patrimoniale ad opera del terzo (il figlio all'epoca quarantacinquenne, in favore di due coniugi, i genitori del primo, all'epoca quasi settantenni); (3) il lungo tempo (circa 8 anni) passato tra la prestazione della garanzia (anno 2005) e l'asserito "adempimento" (2013).

Tutti tali elementi rendono evidente come alcun adempimento di alcun dovere morale abbia assistito l'atto impugnato.

In conclusione, la domanda deve essere accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini così provvede:

- 1) DICHIARA INEFFICACE l'atto a ministero notaio Seripa Ciro Graziano di Misano Adriatico, Repertorio n. 8.061 / 5.122 del 24.04.2013, trascritto nei pubblici registri immobiliari di Rimini il 13.05.2013, Registro generale n. 6.816, Registro particolare n. 4.040, con cui il sig. [redacted] ha costituito un fondo patrimoniale conferendovi le seguenti unità immobiliari di cui era



proprietario per l'intero, ed in particolare in Comune di Coriano (RN), località Ospedaletto, alla Via Marzabotto civico nove (n. 9), fabbricato unifamiliare, edificato su suolo della complessiva superficie catastale di mq. 249 (tra area coperta dal fabbricato stesso e pertinenziale area scoperta ad esso circostante), di cui al C.T. di tale Comune al Foglio 5, Mappale 104, in confine con la Via Marzabotto, con ragioni Crescentini e con ragioni Balducci (o loro aventi causa), salvo altri, composto da un'abitazione e da un'autorimessa privata, il tutto censito nel C.F. del Comune di Coriano al Foglio 5, Mappale 104, Subalterni: • 2, Via Marzabotto, P.T.-1°, Cat. A/3, Cl. 2^, Consistenza Vani 6,5, R.C. Euro 419,62; • 3, Via Marzabotto, P.S.-1°, Cat. C/6, Cl. 2^, Consistenza Mq. 92, R.C. Euro 218,56 nominando beneficiari i propri genitori, coniugi ... e ... e riservandosi espressamente la proprietà per l'intero degli immobili;

2) dispone la trascrizione della presente ordinanza;

3) condanna

alla refusione delle spese di lite in favore dell'erario, in presenza del decreto ex art. 144 D.P.R. N. 115/2002 del G.D. del FALLIMENTO

spese che liquida in € 286,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi, oltre I.V.A. ove dovuta, rimborso spese generali e C.P.A. come per legge.

Rimini, 12 luglio 2016.

Il Giudice

dott. Dario Bernardi

